

ECC.MA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Ricorso in appello

Nell'interesse della sig.ra **Daniela POLICARDI**, nata a Palermo il 20/12/1971, residente in Lampedusa (AG) nella via L. Ariosto n. 67, c.f. PLCDNL71T60G273N, rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D) e Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) entrambi del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 0922-5098037, pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it; limblici@avvocatiagrigento.it

Appellante

contro

1. **Ministero dell'istruzione e del Merito, già MI**, in persona del Ministro *pro tempore* (c.f. 80185250588);
2. **USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, (c.f. 97254200153);
3. **UST - Ufficio Scolastico Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del Dirigente *pro tempore*, (c.f. 80099830152);
4. **USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, (c.f. 80018500829);

tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, nella via Freguglia 1 Milano; pec ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - posto comune ovvero lingua inglese - che hanno partecipato alla mobilità 2016/17 e che hanno ottenuto una sede in uno degli ambiti della regione Sicilia indicati dalla ricorrente.



avverso e per la riforma
della sentenza n. 273/2023 emessa dal Tribunale di Milano nella persona del
Giudice Dott. Antonio Lombardi, nel procedimento n. 9991/2021 R.G. promosso
a seguito di rinvio della Corte di Cassazione, pubblicata in data 31.01.2023, non
notificata.

*Sintesi dei capi impugnati,
delle censure proposte e delle violazioni di legge denunciate*

La sentenza n. 273/2023 si impugna nella parte in cui il giudice di prime cure,
disattendendo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, nonché i
principi richiamati nella motivazione della stessa, che imponevano l'impostazione
su basi corrette del processo sulla pretesa esercitata, ha aderito acriticamente alle
prospettazioni fattuali di cui alle sentenze di I e II grado (che richiama
integralmente), dando luogo, in questi termini, a violazione e falsa applicazione
della normativa primaria in materia di ripartizione dell' onere della prova.

La sentenza risulta viziata, altresì, da omesso esame circa fatti decisivi per il
giudizio ed omessa valutazione della prova documentale, nonché da difetto di
motivazione, per avere il giudice di prime cure effettuato una ricostruzione fattuale
e normativa non aderente alle istanze di parte ricorrente, al compendio probatorio
documentale acquisito nel processo (e non più integrabile) e all'impianto
normativo di riferimento.

Ricostruzione in fatto e svolgimento del processo

1. In data 01/03/2017 la sig.ra Policardi Daniela depositava presso il Tribunale di
Milano ricorso ex art. 414 c.p.c. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
*“accogliere il ricorso e, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe,
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'a.s.
2016/2017 dalla provincia di Milano alla provincia di Agrigento, posto comune ovvero lingua*



inglese, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio; e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nell'ambito richiesto”.

2. Con sentenza n. 1675/2017 pubblicata il 04/08/2017 il Tribunale rigettava il ricorso.

3. Avverso la summenzionata sentenza l'insegnante Policardi proponeva appello dinanzi a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, lamentando l'erroneità della decisione per *“Violazione ed erronea applicazione del CCNI mobilità a.s.2016/17. Erronea valutazione in punto di fatto. Omessa e insufficiente motivazione.”*

4. A definizione del giudizio recante R.G. n. 1141/2017 la Corte di Appello di Milano emetteva la sentenza n. 1843/2018 a mezzo della quale rigettava l'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1675/2017 di rigetto della domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria del diritto al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 dalla provincia di Milano alla provincia di Agrigento.

5. Avverso le statuizioni della Corte d'Appello di Milano la sig.ra Policardi proponeva ricorso per Cassazione (R.G. n.6238/2019) denunciando, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova.

6. Con sentenza n. 36356/2021, emessa all'esito della camera di consiglio del 10/11/2021 e pubblicata il 23/11/2021, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, rinviando, la causa dinanzi al Tribunale di Milano, in applicazione del disposto di cui all'art. 383 co. 3 e 354 co. 1,



stante il rilevato difetto di contraddittorio non rilevato d'ufficio nel corso del primo grado di giudizio.

7. La docente Policardi riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano e in ragione del principio di diritto sancito dalla Suprema Corte chiedeva al Tribunale adito di voler “- *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 dalla provincia di Milano alla provincia di Agrigento, posto comune ovvero lingua inglese, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio; e, per l'effetto, - ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nell'ambito richiesto*”.

8. Il tribunale di Milano, previa integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 150 c.p.c., con la sentenza n. 273/2023 rigettava il ricorso.

La sentenza è ingiusta ed errata ed avverso tale pronuncia la sig.ra Policardi Daniela come sopra rappresentata e difesa, propone appello per i seguenti motivi

In diritto

I

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.

Con il presente atto si impugna la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, disattendendo il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte nella fattispecie in esame, nonché la giurisprudenza sviluppata dalla stessa Corte di Cassazione in casi del tutto analoghi, ritiene infondato quanto sostenuto dalla ricorrente circa la ripartizione dell'onere della prova. Invero, secondo il giudicante, nella fattispecie per cui è causa, posto che l'odierna appellante “*si è limitata ad allegare di non aver ottenuto il trasferimento nella provincia di Agrigento a fronte di un'inconfutabile disponibilità di posti*” come da provvedimento in data 7.9.2016 dell'USP di Agrigento di



assegnazione di 3 posti rimasti vacanti dopo i movimenti della 2^a fase presso l'Ambito 3 agli insegnanti Imburgia Loredana, Mancuso Venera Antonia e Grisafi Giuseppa [...], la domanda difetta di compiute allegazioni”, e “l’asserito diritto non può poi comportare la pretesa inversione dell’onere probatorio in capo al Ministero”. Ciò in quanto, secondo il giudice di prime cure, la docente Policardi “avrebbe dovuto allegare perché ella, e non altri che avevano partecipato alla medesima fase B, avrebbe avuto diritto al trasferimento interprovinciale alla provincia di Agrigento, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda”.

Ebbene, come è evidente, il giudice di prime cure ha ommesso di considerare il principio di diritto sancito dalla Suprema Corte con la sentenza di rinvio. Invero, secondo la Suprema Corte “la pretesa con cui un docente di ruolo della scuola pubblica richiede il trasferimento in altra provincia, sulla base delle procedure previste dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ha natura di azione di adempimento, alla cui introduzione è sufficiente la deduzione dell’inosservanza di regole di scelta favorevoli a tale docente e cui la P.A. era vincolata, mentre la questione in ordine alla effettiva spettanza di quel posto proprio a chi agisce e non ad altri concorrenti attiene soltanto al piano della prova o a quello della fondatezza nel merito e va definita sulla base dell’intero materiale istruttorio, acquisito o legalmente acquisibile in causa e comunque nel contraddittorio di tutti i candidati concorrenti rispetto a quel medesimo posto e di coloro cui esso sia stato in concreto attribuito”.

Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, ha errato la Corte Territoriale nel ritenere incompleta la domanda giudiziale posto che la pretesa della sig.ra Policardi “ha natura propria di un’azione di adempimento in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l’attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati”. In tal senso, come osservato dalla stessa Corte di Cassazione, la ricorrente ha compiutamente dedotto l’inadempimento - concretizzatosi nella violazione delle regole poste a presidio di una legittima attribuzione del trasferimento interprovinciale e comprovato dalla documentazione agli atti del giudizio- e rivendicato il risultato anelato, conseguenza della correttezza delle operazioni di mobilità.



Ciò posto, in linea con i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in punto di distribuzione dell'onere della prova nel contesto della più generale azione di adempimento, a fronte delle deduzioni e allegazioni di parte ricorrente, sarebbe stato onere della controparte provare la corretta applicazione delle regole sancite in punto di mobilità del personale docente, sconfessando, in questi termini, l'inadempimento dedotto.

Del resto, come ribadito in più occasioni dalla Corte di legittimità, *“la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da render impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa”* (Cass. n. 20484/2008; Cass. 15406/2009; Cass. n. 24573/2011; Cass. n. 6209/2016; Cass. n. 5961/2016; Cass. n. 486/2016). In altre parole, nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 2697 c.c. non può limitarsi solo ad una discutibile scomposizione della fattispecie costitutiva, ma deve rispettare il fondamentale principio della riferibilità, vicinanza e disponibilità della prova, secondo cui l'onere probatorio deve essere posto in capo al soggetto “più vicino” al fatto da provare, per il quale la prova risulta, appunto, più agevole. Pertanto, se è il datore di lavoro il soggetto che meglio di chiunque altro conosce le proprie esigenze organizzative e produttive, non può trasferirsi sul lavoratore l'onere di provare di fatto circostanze non conosciute e né altrimenti conoscibili. Diversamente opinando si finirebbe per gravare il lavoratore di una sorta di prova diabolica che, di fatto, svuoterebbe di contenuto il suo diritto alla difesa come garantito costituzionalmente dagli artt. 24 e 111 della Cost.

In questa prospettiva, deve tenersi in debito conto il principio di diritto progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto oltre che della



distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio- riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio- della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova. Pertanto, ove, come nel caso di specie, i fatti possono essere noti soltanto al datore di lavoro- che opera i trasferimenti- e non al lavoratore, è sul primo che grava l'onere della prova.

Ebbene, posto che la ricorrente, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, ha compiutamente dedotto l'inadempimento, ove, come nel caso di specie, i fatti possono essere noti soltanto al datore di lavoro- che opera i trasferimenti, valuta i titoli ed attribuisce i punteggi agli aspiranti- è sullo stesso che grava l'onere della prova.

Nella fattispecie per cui è causa, la parte resistente non ha allegato, né documentato, le ragioni del proprio operato e non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla circostanza che fossero residuati dei posti all'esito della fase B. Nel corso dei diversi gradi di giudizio, l'amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia attività probatoria idonea a sconfessare le allegazioni di parte ricorrente, limitandosi ad affermazioni di principio dirette a rivendicare la correttezza delle operazioni di mobilità.

In tempi recenti, in un caso analogo, la Suprema Corte ha statuito come segue: ***“la pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé, che ha partecipato alla fase C, di uno dei posti ancora disponibili dopo la fase C dei trasferimenti interprovinciali ha la natura propria di un'azione di adempimento*** (v. Cass., n. 36356 del 2021), *in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. E' indubbio come affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum). [..] Pertanto è onere*



dell'Amministrazione dimostrare, una volta che la lavoratrice ha provato di aver partecipato alla procedura chiedendo l'ambito in questione e che il posto è stato assegnato ad un'altra docente che ha partecipato alla fase successiva, che il posto conferito nella fase D non era disponibile nella fase C" (cfr. Corte Cass. sez. lav. sentenza n. 11382/2022).

La pronuncia in commento attribuisce in modo inequivocabile al Ministero resistente l'onere della prova; detta circostanza, ancorché sottoposta al giudice di prime cure, in quanto logica conseguenza del principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, è rimasta priva di qualsivoglia valutazione; in questi termini, è evidente che il giudice di prime cure ha omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione.

La sentenza, pertanto, merita di essere riformata in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rinvio.

II

Violazione ed erronea applicazione della L. 107/2015. Violazione ed erronea applicazione del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17. Erronea valutazione in punto di fatto. Omessa valutazione della prova documentale. Difetto di motivazione.

Con il presente atto si impugna, altresì, la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, aderisce alle prospettazioni di cui alle sentenze di I e II grado, come richiamate e trascritte, giungendo al rigetto del ricorso.

In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver richiamato il disposto di cui al CCNI sulla mobilità e ricostruito la posizione della docente Policardi dispone come segue: *"Come correttamente osservato nella memoria difensiva, i docenti di fase C che hanno ottenuto il trasferimento in Ambito Sicilia 003 sono stati assegnati a posti rimasti vacanti dopo lo svolgimento della procedura di mobilità e all'esito della procedura di conciliazione (non esperita dalla ricorrente); i docenti trasferiti in provincia di Agrigento in fase B1 godono di precedenza; i docenti senza precedenza trasferiti nella medesima provincia provengono da graduatorie di merito,*



e hanno dunque ottenuto il trasferimento provinciale a seguito dell'accantonamento della sede di assegnazione provvisoria. Rispetto agli altri ambiti territoriali della Sicilia indicati nell'istanza dalla ricorrente, inoltre, va evidenziato che è l'ordine delle preferenze espresse a costituire il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità, ed il punteggio dagli stessi posseduto costituisce un criterio che opera all'interno di ogni singolo ambito territoriale considerato nel corso della procedura. Ne discende come sia possibile che l'istanza di un docente venga soddisfatta a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia per un ambito che egli ha richiesto con priorità fra le proprie preferenze. La comparazione dei punteggi, infatti, opera per ciascun singolo ambito territoriale e secondo l'ordine di preferenza delle destinazioni espresso da ogni docente. Esauriti i posti disponibili su tutti gli ambiti territoriali espressi dal singolo docente nelle preferenze, questi viene assegnato d'ufficio al posto ancora vacante per il quale possiede punteggio più alto, anche se non indicato nell'istanza. Ne consegue che non vi è una unica graduatoria, nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze territoriali complessivamente espresse”.

Ciò posto, dalle statuizioni del giudice di prime cure emerge un'evidente omessa valutazione delle doglianze della ricorrente, con conseguente erronea ricostruzione in punto di fatto della fattispecie, e quindi di diritto, oltre che una omessa valutazione delle prove documentali offerte e un'errata e contraddittoria applicazione delle disposizioni di cui alla L. 107/2015 e quindi del CCNI sulla mobilità.

Invero, come provato in atti, la docente Policardi ha avuto accesso alla fase B, sottofase B1, della mobilità e ha chiesto il trasferimento interprovinciale nella provincia di Agrigento in quanto docente immessa in ruolo entro l'a.s. 2014/15. La posizione dell'appellante trova disciplina nel comma 108 della L. 107/2015¹ che ha

¹ 108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede



accordato una preferenza ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 consentendo agli stessi di partecipare alla mobilità, in deroga al vincolo triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente proveniente da GAE. In attuazione della succitata disposizione, il CCNI all'art. 3 comma 2² e ss. precisa che il personale docente assunto entro il 2014/15 partecipa alle operazioni di mobilità su tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria al personale docente assunto nelle fasi B e C da GAE del piano straordinario di assunzione.

La priorità di cui alle disposizioni citate si è tradotta in un'articolazione in fasi delle procedure di mobilità in forza della quale solo all'esito della fase B, e nella successiva fase C, si può procedere con l'assegnazione dell'ambito nazionale a docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale, nel limite dei posti residuati e previo soddisfacimento della domanda di cui alla fase precedente.

Ciò posto, il giudice di prime cure, nell'iter argomentativo di cui alla sentenza che qui si impugna, fa riferimento a fatti e circostanze che non hanno costituito oggetto di domanda. Invero, la docente Policardi non ha contestato la correttezza delle operazioni di cui alla fase B quanto, invece, il mancato rispetto dell'ordine di priorità delle fasi previsto e disciplinato dalla normativa di riferimento, normativa, peraltro, cui lo stesso Giudicante rinvia senza tuttavia darvi corretta applicazione. Con il ricorso introduttivo non sono stati rivendicati posti assegnati a docenti che hanno avuto accesso alla medesima fase della mobilità dell'appellante ma, si ribadisce, è stato denunciato il mancato rispetto dell'ordine delle fasi della mobilità

provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

² Art. 3 co. 2: Il personale immesso in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. Il personale docente assunto in ruolo sino all'a.s. 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 13 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in legge 128/13.



come disciplinate dal CCNI, circostanza che prescinde, evidentemente, dall'ordine delle preferenze espresse, dal punteggio di ciascun docente e dalla necessaria elaborazione di diverse graduatorie corrispondenti alle preferenze espresse.

Al contrario il giudicante ha ritenuto erroneamente di dover fare applicazione di disposizioni normative che nulla hanno a che vedere con i fatti di causa. Quello che, si ribadisce, l'odierna appellante ha rilevato è la palese erroneità dell'algoritmo nell'assegnazione dei posti effettivamente disponibili nelle diverse fasi della mobilità.

Ma v'è di più: nell'aderire all'orientamento espresso nella sentenza di primo grado, il giudice di prime cure giunge a conclusioni errate e contraddittorie. Ed infatti, come provato in atti, l'amministrazione resistente, disattendendo tutte le disposizioni sopra richiamate e tradendo lo spirito della L.107/15, ha consentito a docenti non aventi diritto di ottenere l'assegnazione di posti che immotivatamente non erano stati assegnati al momento dell'esame delle domande di mobilità. Detta circostanza è inconfutabile alla luce del contenuto del provvedimento prot. n. 11055 dell'USP di Agrigento (agli atti del procedimento) a mezzo del quale è stata resa nota la disponibilità di n. 3 posti dopo i movimenti della seconda fase (B), posti che del tutto illegittimamente sono stati assegnati in sede di conciliazione a docenti che avevano partecipato alla successiva fase C della mobilità.

In questa prospettiva, palesemente errate risultano le conclusioni cui perviene il giudice di prime cure laddove statuisce che *i docenti di fase C sono stati assegnati a posti rimasti vacanti dopo lo svolgimento della procedura di mobilità*. In tal senso, non si comprende, né può condividersi, l'affermazione del Giudice di prime cure che ha ritenuto i posti *de qua* residuati all'esito delle operazioni di mobilità, posto che, per stessa ammissione dell'amministrazione, si tratta di posti rimasti vacanti all'esito della seconda fase e quindi della fase B. Le argomentazioni del giudicante, pertanto, risultano palesemente smentite da prova documentale; né risulta, sul punto, fornita adeguata motivazione che possa consentire di individuare l'iter logico giuridico



seguito dal Giudice di prime cure per giungere alle impugnate conclusioni. A tal proposito, deve aggiungersi che analizzando le operazioni delle singole sottofasi della fase B, risulta ancor più evidente l'errore in cui è incorso il giudicante: se si considera, che per le fasi B2 (mobilità professionale /passaggi di ruolo e cattedra) e B3 (assegnazione ambito provinciale docenti GM) era stato previsto un preventivo accantonamento di posti, i posti di cui si discute non possono che essere residuati dalla fase B1. E allora, si ribadisce, non si comprende il motivo per cui il giudicante concluda ritenendo i posti *de qua* residuati all'esito dell'intera procedura di mobilità.

Il giudice di prime cure ha omissso di valutare un dato di fatto inconfutabile: la sig.ra Policardi ha partecipato alla fase B1 della mobilità non ottenendo il movimento richiesto per un'asserita indisponibilità di posti; al termine delle operazioni l'USP di Agrigento rende nota la disponibilità di 3 posti nella provincia di Agrigento, **posti espressamente individuati come residuati dalla seconda fase di mobilità**. L'anzidetta circostanza è documentale e quindi incontrovertibile.

Ciò posto, è di tutta evidenza la carenza dei motivi in diritto su cui si fonda la sentenza che qui si impugna; le statuizioni del giudice di prime cure non consentono la comprensione delle ragioni poste a fondamento del rigetto ed impediscono qualsivoglia ricostruzione del percorso logico- giuridico seguito per la formazione del convincimento del giudicante.

La sentenza impugnata, pertanto, merita di essere totalmente riformata in quanto errata e non aderente al dato normativo di riferimento.

Tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Policardi Daniela, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento del presente appello, in ottemperanza al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione e previo annullamento e/o disapplicazione degli atti che lo impediscono

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 dalla provincia di Milano alla provincia di Agrigento, posto comune ovvero lingua inglese, anche in soprannumero, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e con assegnazione della sede scolastica sulla base delle preferenze espresse e del punteggio; e, per l'effetto,
- ordinare alle amministrazioni intime, ciascuna per le proprie competenze, di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nell'ambito richiesto.

Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi incluse le spese e i compensi di cui al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

DICHIARAZIONE DI VALORE

I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato per ragioni di reddito, come da autocertificazione che si produce.

Richiesta di autorizzazione notifica ai potenziali controinteressati

I sottoscritti difensori, in ottemperanza ai principi espressi dalla Corte di Cassazione e in conformità a quanto disposto nel corso del primo grado di giudizio, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari; considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiedono

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, come già disposta da altri Tribunali in situazioni analoghe.



I sottoscritti difensori chiedono, altresì, di essere autorizzati all'oscuramento di dati personali e sensibili, stante il riferimento negli atti processuali di dati e circostanze relativi a minori.

Si produce:

1. sentenza n. 273/2023;
2. fascicolo di I grado.

Aragona 04.05.2023

Avv. Laura Cacciatore

Avv. Giuseppe Limblici

